

**Processo civile** – Accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Ricorso promosso da Società cooperativa per il tramite dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore che è anche socio lavoratore - Conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante – Inammissibilità del ricorso.

**Corte di Appello di Napoli – 12.12.2017 n. 8163 – Pres. Rossi – Rel. Catalano – INPS (Avv. Maisto) – I. Soc. Coop. (Avv. Esposito).**

*È inammissibile per violazione dell'art. 78, comma 2, c.p.c., in ragione del potenziale conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante, il ricorso promosso da società cooperativa per il tramite dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore che è anche socio lavoratore, ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra quest'ultimo e la cooperativa medesima.*

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato presso questa Corte il 2.10.2015 l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza n. 6993/2015 depositata il 18.9.2015 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato illegittima la pretesa dell'istituto di annullamento del rapporto di lavoro dipendente instaurato tra la S.C.I.'90 e l'amministratore unico con conseguente annullamento del verbale di accertamento notificato in data 21.8.12.

Il Tribunale, rigettata l'eccezione di conflitto di interessi ex art.78 c.p.c., ha poi ritenuto che l'istruttoria svolta avesse confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del C., il quale oltre ad essere l'amministratore unico della cooperativa era anche un socio lavoratore che svolgeva l'attività di operaio e che sottostava alle direttive del capocantiere.

Ha dedotto l'appellante la non condivisibilità delle argomentazioni addotte dal primo giudice in ordine all'insussistenza di un potenziale conflitto di interessi tra la società ricorrente ed il suo legale rappresentante.

Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi la nullità e l'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.

L'I. '90 società spa si è costituita ribadendo la correttezza dell'impugnata decisione.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

Al Collegio spetta preliminarmente esaminare la ammissibilità della domanda introduttiva del giudizio sotto il profilo della sussistenza o meno di un conflitto di interessi tra la società cooperativa, costituitasi in persona del suo legale rappresentante, e quest'ultimo e tanto in relazione al *petitum* della domanda ovvero l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra di loro.

Al riguardo si osserva che l'art. 78 1 comma c.p.c. stabilisce che, se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché non subentri colui al quale spetti la rappresentanza.

Ai sensi del 2 comma, il curatore speciale deve essere, altresì, nominato qualora sussista un conflitto di interessi - anche solo potenziale - tra rappresentante e rappresentato. Sotto questo profilo, l'interesse tutelato dall'art. 78, secondo comma, c.p.c., è esclusivamente quello della parte rappresentata, e non delle altre parti.

L'omessa nomina del curatore, in presenza dei presupposti di legge, costituisce, quindi, un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell'intero procedimento, per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità (Cass. n..10936/16).

L'art.78 II comma c.p.c. si riferisce, dunque, alle ipotesi, come quella in esame, in cui sorga un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato non altrimenti disciplinato da norme

sostanziali, per cui, nei casi di conflitto, la parte non può esercitare direttamente poteri che la legge le riconosce, dovendo gli stessi essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nomina attiene all'esercizio dei poteri processuali e non al contraddittorio; ne consegue che, in base al principio secondo il quale le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono quelle tassativamente indicate nel comma primo e secondo dell'art. 354 c.p.c. (oltre a quelle di cui al precedente art. 353 c.p.c.), il giudice d'appello, in difetto della suddetta nomina per la risoluzione dell'indicato conflitto, deve decidere la causa nel merito (Cass. n.6020/2017).

Premesso tanto in linea di principio, appare evidente che nella fattispecie all'odierna attenzione l'interesse del C.P.A., amministratore unico e legale rappresentante della cooperativa, è quello di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato laddove l'interesse della cooperativa ben può essere diverso, posto che dal disconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro deriva a favore della stessa un credito nei confronti dell'Inps.

La Corte non ritiene condivisibile l'argomentazione del primo Giudice, il quale, al fine di ritenere non sussistente il paventato conflitto, ha sostenuto l'esistenza di interesse convergenti sia del C. che della cooperativa ovvero l'interesse alla declaratoria della correttezza dei versamenti contributivi.

Non può non evidenziarsi in proposito, e ciò in contraddizione con quanto sostenuto dalla cooperativa, che il disconoscimento della subordinazione potrebbe comportare per la società cooperativa un enorme risparmio in tema di versamento di contributi. E' evidente la diversità della natura del rapporto che lega l'amministratore alla società e il diverso regime contributivo.

Non appare condivisibile neppure l'affermazione della società secondo cui le somme versate a titoli di contributi ed eventualmente rimborsate dall'Inps dovrebbero poi essere restituite al lavoratore sicché alcun vantaggio ne potrebbe derivare per la società: la diversa natura del rapporto lavorativo instaurato tra l'amministratore e la società determina soltanto un diverso regime contributivo, non potendosi tra l'altro escludere neppure la gratuità dell'incarico.

Dalle suesposte considerazioni, si dichiara inammissibile il ricorso proposto da I.'90 s.c..

La particolare complessità delle questioni induce il Collegio a disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.

*(Omissis)*

---